

AGGIUDICAZIONE

Nelle gare per l'aggiudicazione dei Servizi di Architettura ed Ingegneria

Allegato N.15201b al PARERE

NELL'AMBITO DELLE CONSULTAZIONI DI CUI AL **COMMA 2 DELL'ART.1**
DELLA LEGGE DELEGA n. **?? ??**

sui principi ed i criteri direttivi
che il Governo **è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega**

DEI SOGGETTI DESTINATARI DELLA NUOVA NORMATIVA



Collegio dei Periti Industriali laureati delle provincie di Alessandria Asti Torino

Commissione LLPP Ordine Architetti Torino

Commissione LLPP Ordine Ingegneri Torino

CROIPU Consulta regionale degli Ingegneri Pugliesi

Ordine degli Architetti della provincia di Torino

Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari

Ordine degli Ingegneri della provincia di BAT (Barletta, Andria, Trani)

Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino

REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
05	24/11/2015	15201b-Aggiudicazione	Giudo Caposio		

relatori**Lorenzo Buonomo****Guido Caposio****Edoardo Ceretto****Renzo Conti****Riccardo Crivellari****Laura Antonietta Porporato****Italo Zanotti****Commissione LLPP Ordine Architetti Torino****Commissione LLPP Ordine Ingegneri Torino**

REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
05	24/11/2015	15201b-Aggiudicazione_01	Giudo Caposio		

INDICE

1	MOTIVAZIONE.....	3
1.1	Premessa	3
1.2	Principi generali.....	4
2	PROPOSTE DI MODIFICHE ALLA NORMATIVA.....	5
2.1	CODICE dlgs 163/2006 PER I LAVORI	5
2.2	CODICE dlgs 163/2006 PER I SERVIZI.....	5
2.2.1	ART 84 c.1.....	5
2.2.2	ART 84 c.2.....	5
2.2.3	ART 84 c.3.....	5
2.2.4	ART 84 c.4.....	5
2.2.5	ART 84 c.5.....	5
2.2.6	ART 84 c.6.....	5
2.2.7	ART 84 c.7.....	6
2.2.8	ART 84 c.8.....	6
2.2.9	ART 84 c.9.....	6
2.2.10	ART 84 c.10.....	6
2.2.11	ART 84 c.11.....	6
2.2.12	ART 84 c.12.....	6
2.3	CODICE dlgs 163/2006 PER LE FORNITURE	6
2.4	REGOLAMENTO dpr 207/2010 PER I LAVORI	7
2.5	REGOLAMENTO dpr 207/2010 PER I SERVIZI	7
2.5.1	ART . 282 Commissione giudicatrice.....	7
2.5.2	ART. 283 selezione delle offerte.....	7
2.5.3	ART. 284 Offerte anomale.....	8
2.6	REGOLAMENTO dpr 207/2010 PER LE FORNITURE.....	9

REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
05	24/11/2015	15201b-Aggiudicazione_01	Giudo Caposio		

1 MOTIVAZIONE

1.1 Premessa

I processi degli appalti per i **lavori** di realizzazione di opere, per l'assegnazione dei **servizi** e le **forniture** di beni si sviluppano in tre fasi:

1. la predisposizione delle specifiche per bandire la gara ed individuare il contraente;
2. l'attuazione del contratto per la costruzione dell'opera, la prestazione del servizio e la fornitura del bene;
3. la verifica tecnico amministrativa per l'emissione del mandato di pagamento a conclusione del contratto.

Per le **forniture** la fase 2 e la fase 3 sono contestuali in quanto le verifiche tecniche ed amministrative si effettuano sul bene fornito e l'emissione del mandato di pagamento è contestuale all'accettazione del bene stesso.

Sia per i **lavori** che per i **servizi** i mandati di pagamento sono emessi su stati di avanzamento durante la costruzione dell'opera e la prestazione del servizio.

Per disciplinare le tre differenti tipologie di appalto occorrono norme che tengano conto della loro specificità.

Il presente documento concentra l'attenzione solo all'aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura che fanno parte del processo di realizzazione delle opere.

Nel processo di realizzazione delle opere pubbliche l'illegalità, perché possa concretizzarsi, deve seguire lo sviluppo di tutte le tre fasi:

- nella prima si devono poter creare i presupposti per rendere possibile il furto di denaro pubblico agendo sia sulle procedure di gara dei servizi e dei lavori e sia sull'impostazione del progetto e relativo schema del contratto.
- nella seconda si può attuare il furto triangolando parte del denaro nella fase di passaggio dalle casse pubbliche a quelle private.
- nella terza si devono poter nascondere le tracce del furto stesso. Infatti se scoperto è facile individuare i ladri.

E' quindi necessario **creare** un sano **conflitto di interessi**, per il reciproco controllo, separando ruoli e responsabilità **tra**:

- chi deve programmare e gestire il processo dallo Studio di Fattibilità alla consegna dell'opera collaudata al Committente (la **Centrale di Committenza**)
- chi ha la responsabilità di tradurre in documenti tecnici l'opera commissionata (il **Progettista**) e la responsabilità di controllare la rispondenza di quanto si realizza al progetto (il **Direttore dei Lavori**) e di controllare l'operato del Direttore dei Lavori e dell'Impresa (il **Collaudatore**)
- chi ha la responsabilità di costruire l'opera (il **Costruttore**)

In tutti i casi l'aggiudicazione è la procedura più importante per ottenere l'opera, il servizio o il bene in trasparenza e nel rispetto della legalità.

E' necessario quindi che le norme siano semplici ed univoche e cogenti.

Come già detto sopra, questo documento si limita all'aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura

REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
05	24/11/2015	15201b-Aggiudicazione_01	Giudo Caposio		

1.2 Principi generali

La Merloni 1 (legge 109/94 all'art. 17 c. 8 affermava che **“sono società di ingegneria le società costituite nelle forme ... che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione lavori, valutazioni ... e che non esercitino le attività di produzione di beni.”**¹

La normativa attuale consente invece alle Società di Ingegneria sia di sviluppare progetti e dirigere lavori, sia di costruire le opere.

Per non eludere il sano conflitto di interessi (v. 1.2 allegato 15105 “Centrali di Committenza”) è necessario che la norma disciplini la netta separazione tra i Prestatori dei Servizi di architettura ed ingegneria, i professionisti che operano all'interno di Centrali di Committenza ed i professionisti dipendenti di imprese di Costruzione che partecipano ad appalti pubblici.

La norma deve inoltre prevedere che il **bando tipo** (v 2.4 e 2.13.3 del “PARERE”)

- Sia obbligatorio su tutto il territorio nazionale pena la nullità della gara;
- I requisiti richiesti siano univoci per ogni classe e categoria di opere;
- Imponga (qualunque sia la forma giuridica del concorrente) la presentazione dell'organigramma con l'indicazione dei nomi dei professionisti nei rispettivi ruoli (Competenze Specialistiche, Integratore delle competenze in fase di progettazione e di Direttore dei Lavori in fase di esecuzione);
- in caso di raggruppamento
 - sia indicato il mandante (ferma restando la responsabilità solidale del raggruppamento)
 - i requisiti siano posseduti globalmente dal gruppo senza limitazioni;

¹ La così detta “Merloni” legge 109 ebbe tra gli altri il merito di regolarizzare le Società di Ingegneria di fatto operanti ma allora prive di disciplina; la normativa preesistente non permetteva a soggetti giuridici (quindi a Società) la firma di progetti e l'assunzione di responsabilità professionali invece riservate a persone fisiche.

Furono introdotte due figure distinte; le “Società professionali” (art.17 comma 6 lettera a) e le “Società imprenditoriali” (art. 17 comma 6 lettera b).

La Merloni nella prima stesura, volendo evitare la commistione di ruoli tra “controllore” e “controllato” (tra Progettista-Direttore dei Lavori e Appaltatore), vietava anche alle Società Imprenditoriali la “produzione di beni”. Ammetteva quindi che anche le attività professionali potessero essere organizzate in forma di società di capitali ma poneva una barriera netta tra l'attività professionale e quella imprenditoriale.

Si affermò il principio che l'interesse della Pubblica Amministrazione e quindi l'interesse collettivo si perseguiva separando l'attività di progettazione dall'attività di costruzione e che per l'affidamento dei rispettivi incarichi/appalti si dovevano seguire procedure e criteri di valutazione oggettivi ma differenti

Su pressioni di lobby e distrazioni dell'allora dirigenza del CNI, con le successive revisioni della legge, alle Società Imprenditoriali di Ingegneria il divieto di produrre beni, inserito nella prima stesura della Legge 109 per impedire la commistione di ruoli tra controllore e controllato, venne presto rimosso.

Fu consentito di firmare progetti e assumere la responsabilità di Direttore dei Lavori con l'unica (ovvia) limitazione. che la “Società Imprenditoriale di Ingegneria” non potesse nel contempo essere Appaltatore, Progettista e Direttore dei Lavori in uno stesso appalto

REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
05	24/11/2015	15201b-Aggiudicazione_01	Giudo Caposio		

2 PROPOSTE DI MODIFICHE ALLA NORMATIVA

2.1 CODICE dlgs 163/2006 PER I LAVORI

.....

2.2 CODICE dlgs 163/2006 PER I SERVIZI

2.2.1 ART 84 c.1

Testo attuale	Modifica proposta
Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ,la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento	Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata al RUP della C. di C.

2.2.2 ART 84 c.2

Testo attuale	Modifica proposta
	annullato

2.2.3 ART 84 c.3

Testo attuale	Modifica proposta
	annullato

2.2.4 ART 84 c.4

Testo attuale	Modifica proposta
I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta	annullato

2.2.5 ART 84 c.5

Testo attuale	Modifica proposta
	annullato

2.2.6 ART 84 c.6

Testo attuale	Modifica proposta
	annullato

REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
05	24/11/2015	15201b-Aggiudicazione_01	Giudo Caposio		

2.2.7 ART 84 c.7

Testo attuale	Modifica proposta
Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'art. 51 del codice di procedure civile	annullato

2.2.8 ART 84 c.8

Testo attuale	Modifica proposta
	annullato

2.2.9 ART 84 c.9

Testo attuale	Modifica proposta
	annullato

2.2.10 ART 84 c.10

Testo attuale	Modifica proposta
La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte	annullato

2.2.11 ART 84 c.11

Testo attuale	Modifica proposta
Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante	annullato

2.2.12 ART 84 c.12

Testo attuale	Modifica proposta
In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione	annullato

2.3 CODICE dlgs 163/2006 PER LE FORNITURE

.....

REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
05	24/11/2015	15201b-Aggiudicazione_01	Giudo Caposio		

2.4 REGOLAMENTO dpr 207/2010 PER I LAVORI

.....

2.5 REGOLAMENTO dpr 207/2010 PER I SERVIZI

2.5.1 ART . 282 Commissione giudicatrice

Testo attuale	Modifica proposta
c1 Nel caso di accertata carenza nell'organico della stazione appaltante di adeguate professionalità, attestata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente ovvero attestata dall'organo competente secondo l'ordinamento dell'amministrazione aggiudicatrice, si procede alla nomina della commissione giudicatrice di cui all'articolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice. In tal caso l'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. L'incarico è oggetto di apposito disciplinare	annullato
c2 E' possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice, nel caso di contratti di cui all'articolo 300, comma 2, lettera b) ovvero nel caso di servizi o forniture di importo superiore a 1.000.000 di euro	annullato
c3 Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5 e 7, del codice	annullato

2.5.2 ART. 283 selezione delle offerte

Testo attuale	Modifica proposta
1. In caso di aggiudicazione di servizi e forniture con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i pesi o punteggi da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o sub-punteggi, di cui all'articolo 83, commi 1 e 4, del codice, ed indicati nel bando di gara o nella lettera di invito, devono essere globalmente pari a cento. Al fine della determinazione dei criteri di valutazione, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con	1. il criterio di valutazione delle offerte è indicato nel bando tipo definito dall'Autorità (ANAC)

REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
05	24/11/2015	15201b-Aggiudicazione_01	Giudo Caposio		

<p>competenze in materia di ambiente, salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all'articolo 2, comma 2, del codice nonché dell'articolo 69 del codice.</p>	
<p>2. La commissione, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell'allegato P.</p>	<p>Per le procedure di valutazione delle offerte si applicano le linee guida emanate dall'Autorità (ANAC)</p>
<p>3. In seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dà lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse e procede secondo quanto previsto dall'articolo 284.</p>	<p>annullato</p>
<p>4. Nel caso di aggiudicazione dell'offerta al prezzo più basso, l'autorità che presiede la gara, in seduta pubblica, apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica i documenti e le offerte in ciascun foglio, legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede, sulla base dei ribassi espressi in lettere, secondo quanto previsto dall'articolo 284.</p>	<p>annullato</p>
<p>5. Si applica l'articolo 117.</p>	<p>annullato</p>

2.5.3 ART. 284 Offerte anomale

Testo attuale	Modifica proposta
<p>1. Si applica l'articolo 121. I riferimenti ivi contenuti alle soglie di cui agli articoli 28, comma 1, lettera c), e 122, comma 9, del codice si intendono rispettivamente sostituiti con i riferimenti alle soglie di cui agli articoli 28, comma 1, lettere a) e b), e 124, comma 8, del codice.</p>	<p>Per la valutazione delle offerte anomale si applicano i criteri indicati nelle linee guida emanate dall'Autorità (ANAC)</p>

REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
05	24/11/2015	15201b-Aggiudicazione_01	Giudo Caposio		

2.6 REGOLAMENTO dpr 207/2010 PER LE FORNITURE

.....

BONZA

REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
05	24/11/2015	15201b-Aggiudicazione_01	Giudo Caposio		